

CORTE FEDERALE – C.U. n.10 del 13 luglio 2004

Riunione del 28 giugno 2004

Dott. LUIGI DE FICCHY *Presidente*

Avv. FRANCO FABRIANI *Componente*

Avv. CLAUDIO DI TULLIO *Componente estensore*

Ricorso proposto il 27.05.2004 da FRANCESCO FRANZESE, in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della A.S. Volley Somma nei confronti della decisione emessa dalla Commissione di Appello Federale - Comunicato Ufficiale n. 5 ed affissa all'albo in data 17.05.2004.

FATTO

La A.S. Volley Somma ha militato nel 2003/2004 con la squadra maschile nel campionato regionale di pallavolo di serie C ed inserita nel girone A. La A.S. Pallavolo Nola, con richiesta del 23.03.2004, sollecitava lo spostamento della gara n. 157 prevista per il giorno 27.03.2004 senza presentare il dovuto assenso della squadra ospite.

In data 26.03.2004 il C.R. Campania pubblicava sul proprio sito informativa di spostamento della gara n. 157 (A.S. Pallavolo Nola) da disputarsi in data 1 aprile anziché in data 27 marzo.

La A.S. Volley Somma, ritenendo che il provvedimento fosse stato adottato in palese difformità da quanto stabilito dal regolamento gare nazionali, proponeva ricorso alla C.A.F. – Sezione Distaccata di Campania e Puglia.

La C.A.F. in data 14.05.2004 dichiarava inammissibile l'appello, non essendovi stata "alcuna pronuncia da parte di organi giurisdizionali di primo grado". Disponeva altresì l'incameramento della tassa.

Avverso tale delibera la società ricorrente proponeva tempestiva impugnazione avanti la Corte Federale, chiedendo ai sensi dell'art. 2, comma 3 – punto a. del regolamento giurisdizionale di pronunciarsi:

- sulla legittimità del provvedimento di spostamento del C.R. Campania riferito alla gara n. a) 157;
- sulla dichiarata inammissibilità dell'appello proposto alla C.A.F. – Sezione distaccata Puglia – Campania.

All'udienza del 28 giugno 2004 le parti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Difatti l'articolo 19, comma 2 del Regolamento Giurisdizionale prevede che possano proporre ricorso solamente i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e personale. Nel caso di specie la società ricorrente non

ha alcun interesse diretto, concreto e personale ma è solamente da considerare quale terzo portatore di interessi indiretti. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento Giurisdizionale è pertanto legittimata a proporre esclusivamente denuncia ma non gli è data la facoltà di proporre ricorso

P.Q.M.

la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso proposto. Dispone altresì l'incameramento della tassa.

Il Presidente

Dr. Luigi De Ficchy

AFFISSO 14 07.2004